



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI AL
PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELLA REGIONE VENETO - ANNO 2026, NELL'AMBITO
DEL SISTEMA REGIONALE DI POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA,
ARTT. 11 E 13 DELLA L.R. 23 GIUGNO 2020 N. 24
(CUP)

TRA

La Regione del Veneto, con sede legale a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, Codice Fiscale 80007580279 e P.IVA 02392630279, è rappresentata dal Direttore della Direzione Enti Locali, Polizia locale e procedimenti Elettorali, a ciò autorizzato ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. _____ del _____, di seguito anche denominata semplicemente "la Regione";

E

il Comune di Venezia – Comando Generale del Corpo di Polizia Locale, con sede in Isola Nuova del Tronchetto, 10, 30135 Venezia, rappresentato dal Dirigente Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale;

PREMESSO CHE

- la Regione, in conformità all'art. 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, e nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", detta norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza, definendo i principi generali inerenti la funzione di polizia locale e lo svolgimento dei servizi, l'organizzazione territoriale, nonché la valorizzazione della formazione degli operatori di polizia locale;
- la Legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 recante la "Normativa regionale in materia di Polizia locale e politiche di sicurezza", costituisce il quadro normativo di riferimento per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale della Polizia Locale del Veneto;
- l'art. 11 della L.R. n. 24/2020 stabilisce che la Giunta regionale promuove e sostiene un sistema permanente di formazione e qualificazione professionale e, al comma 4, prevede espressamente la possibilità di stipulare apposite convenzioni con gli Enti locali per l'attuazione di tali iniziative;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 562 del 12 giugno 2026, sono state attribuite alla Direzione Enti Locali, Polizia locale e procedimenti Elettorali le competenze in materia di Polizia Locale e Sicurezza;



- con nota prot. c_I736 PG/2026/0435800 del 29/07/2026 (assunta al prot. reg.le n. 443653 del 29/07/2026), il Comando Generale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Venezia ha formalmente trasmesso alla Regione del Veneto la proposta progettuale denominata “Proposta formativa per operatori di Polizia Locale dei Comuni della Regione Veneto” offrendo la propria disponibilità a realizzarla;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, la Regione del Veneto ha approvato i percorsi formativi, addestrativi e di qualificazione rivolti al personale della Polizia Locale del Veneto nell’ambito del sistema di politiche integrate per la sicurezza di cui agli artt. 11, 13 e 10-bis della Legge Regionale 23 giugno 2020, n. 24, tra cui la “Proposta formativa per operatori di Polizia Locale dei Comuni della Regione Veneto”, per l’anno 2026, formulata dal Comando Generale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Venezia (Allegato A del citato provvedimento) ed ha contestualmente approvato il presente Schema di Convenzione (Allegato B del medesimo provvedimento) tra la Regione del Veneto e il Comando Generale di Polizia Locale del Comune di Venezia per un importo massimo concedibile pari a euro 71.000,00 (IVA inclusa, ove dovuta) a valere sul capitolo n. 104183 “Azioni regionali per la formazione, promozione e sostegno del sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza – trasferimenti correnti (artt. 11, 13 L.R. 23/06/2020 n. 24)” del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e il Comune di Venezia – Comando Generale del Corpo di Polizia Locale, per la realizzazione e gestione del progetto denominato “Proposta formativa per operatori di Polizia Locale dei Comuni della Regione Veneto” – Anno 2026.
2. Il progetto formativo si colloca in continuità con le attività avviate negli esercizi precedenti ed è finalizzato all’accrescimento delle competenze tecnico-operative e normative del personale operante nei Comandi e Servizi di Polizia Locale dei Comuni della Regione Veneto, mediante sessioni teorico-pratiche di Difesa personale e Tecniche Operative di Polizia, Formazione in materia di armi da fuoco, Formazione e aggiornamento normativo e un Corso di guida sicura/veloce.
3. La proposta formativa trasmessa dal Comando Generale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Venezia con nota prot. c_I736 PG/2026/0435800 del 29/07/2026 (assunta al prot. reg.le n. 443653 del 29/07/2026), costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. I dettagli didattici, la ripartizione dei moduli e il piano dei costi sono specificati nella proposta progettuale allegata alla DGR n. _____ del _____. Le lezioni si terranno presso la sede del Comando Generale della Polizia Locale del Comune di Venezia e in altre strutture operative individuate dal medesimo comando sul territorio regionale.

Art. 2 - Articolazione del piano formativo

1. Le attività formative si articoleranno nelle seguenti tre aree didattiche:



- Area 1 - Difesa Personale e Tecniche Operative di Polizia, comprende: Mind Set e Indice d'Azione; Difesa per Operatori di Polizia Locale (base e avanzata); Spray antiaggressione O.C.; Taser, per operatori non abilitati all'utilizzo; Controllo del soggetto e Ammanettamento; Utilizzo Mazzetta di Segnalazione; Controllo dei veicoli; Procedure per Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatori; Tecniche di negoziazione;
 - Area 2 - Formazione in materia di armi da fuoco, comprende: Conoscenza delle armi – base (per personale non armato); Conoscenza delle armi – base (per personale in fase di armamento o con nozioni da implementare); Maneggio delle armi – addestramento a secco (per personale in fase di armamento o necessità di standardizzazione delle modalità e dei protocolli di utilizzo); Corsi di approfondimento per l'utilizzo delle armi da fuoco; Corsi di aggiornamento formativo per istruttori di tiro professionale per Comandi Regione Veneto; Corso base per movimento in ambienti ristretti;
 - Area 3 - Formazione e aggiornamento normativo, comprende: Codice della Strada; Corso di preparazione all'esame per il conseguimento della patente di servizio; Corso controllo mezzi pesanti, cronotachigrafo, tempi di guida e trasporto animali vivi; Corso di diritto penale, procedura penale e sicurezza urbana; Vigilanza Ambientale; Vigilanza Commerciale e Tutela del Consumatore; Vigilanza Edilizia; Procedimento sanzionatorio amministrativo; Addestramento formale e cerimoniale; "Codice Rosso": aspetti procedurali e normativi dell'intervento da parte delle forze di polizia; La gestione degli eventi critici di servizio e la prevenzione del trauma; Utilizzo del dispositivo salvavita Defibrillatore Semiautomatico esterno (DAE) per personale extra sanitario; Sicurezza Stradale e Mobilità avanzata; Safety e Security; Corso di guida sicura/veloce.
2. I dettagli operativi dei singoli moduli, i prerequisiti, le sedi e i calendari di svolgimento sono stabiliti nel progetto concordato tra le Parti.

Art. 3 – Responsabili del coordinamento dell'attività

I responsabili designati per l'attuazione della presente convenzione sono:

- per la Regione del Veneto, il Direttore della Direzione Enti Locali, Polizia locale e procedimenti Elettorali (o suo delegato);
- per il Comune di Venezia, il Dirigente-Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale.

Art. 4 - Obblighi del Comune di Venezia

Il Comune di Venezia, tramite il Comando Generale di Polizia Locale, si impegna a:

1. curare la direzione organizzativa e la segreteria didattica del percorso formativo;
2. individuare i docenti interni ed esterni qualificati per ciascun modulo, conformemente al piano economico approvato;
3. predisporre le sedi adeguate, i campi da tiro, le piste ed i materiali didattici/gadget necessari al regolare svolgimento delle lezioni;
4. raccogliere le adesioni ed i fogli presenza degli operatori appartenenti ai vari Comandi della Regione Veneto;



5. garantire la rendicontazione finale delle spese sostenute.

Art. 5 - Obblighi della Regione del Veneto

La Regione del Veneto si impegna a:

1. assicurare la copertura finanziaria degli oneri connessi al progetto nei limiti dell'importo stabilito.
2. svolgere attività di supervisione, monitoraggio e verifica della regolare esecuzione delle attività tramite la Direzione Enti Locali, Polizia locale e procedimenti Elettorali.

Art. 6 - Finanziamento

1. La Regione Veneto concede al Comune di Venezia – Comando Generale del Corpo di Polizia Locale un finanziamento di € 71.000,00 (incluso IVA e ogni altro onere fiscalmente dovuto).
2. Il finanziamento viene liquidato in anticipazione in un'unica soluzione previa sottoscrizione della presente convenzione. Eventuali risparmi di spesa o economie riscontrate in sede di rendicontazione finale dovranno essere riaccreditati alla Regione del Veneto.
3. Qualora nel corso dell'esercizio 2026 si rendessero disponibili ulteriori ed eventuali risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio o mediante specifici stanziamenti, la Regione del Veneto si riserva la facoltà, d'intesa con il Comune di Venezia – Comando Generale del Corpo di Polizia Locale, di procedere ad eventuali ed ulteriori integrazioni, ampliamenti o rifinanziamenti dei percorsi formativi di cui alla presente Convenzione, da formalizzarsi mediante apposito atto integrativo.

Art. 7 – Rendicontazione e risultati

1. La rendicontazione finale deve essere trasmessa a mezzo PEC alla Regione Veneto entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'ultimo corso indicato nel piano formativo, salvo richiesta di proroga motivata e autorizzata dalla Struttura regionale competente.
2. La rendicontazione comprende:
 - a) la relazione conclusiva dell'attività svolta che attesti e dimostri l'avvenuta realizzazione della proposta formativa, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti;
 - b) la documentazione riepilogativa con il dettaglio delle voci di spesa rendicontate, le spese sostenute al lordo e al netto dell'IVA, le copie degli atti di impegno, delle fatture, delle liquidazioni e dei mandati di pagamento quietanzati;
 - c) Report su Follow up e test di gradimento.
3. Saranno ritenute ammissibili solo le spese strettamente connesse alla realizzazione del percorso formativo e sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e la data del termine del percorso formativo. L'ammissibilità delle spese sarà valutata dalla Regione del Veneto, sulla base della documentazione fornita.
4. La Regione del Veneto si riserva la facoltà di richiedere integrazioni documentali.
5. Nell'ambito della presente convenzione e per esigenze specifiche, il Comando Generale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Venezia potrà avvalersi di collaborazioni esterne di natura professionale.



Art. 8 – Riduzione e revoca del contributo

1. Si procederà alla riduzione proporzionale del finanziamento in caso di spese rendicontate inferiori o non conformi al progetto formativo trasmesso con nota prot. c_I736 PG/2026/0435800 del 29/07/2026 (assunta al prot. reg.le n. 443653 del 29/07/2026).
2. Si procederà alla revoca del contributo in caso di mancato invio della rendicontazione della spesa sostenuta, nei termini stabiliti, salvo motivata richiesta di proroga, da autorizzare con atto del direttore.
3. Si provvederà al recupero della somma liquidata in anticipazione in caso di parziale utilizzo o di revoca del contributo.

Art. 9 – Customer Satisfaction e riservatezza dei dati

1. Il percorso formativo sarà oggetto di valutazione da parte dei partecipanti mediante somministrazione di questionari di gradimento da parte del Comando Generale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Venezia al termine di ogni singolo evento.
2. I risultati dell'attività saranno patrimonio comune della Regione del Veneto e del Comando Generale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Venezia e potranno essere utilizzati per le rispettive finalità d'istituto.
3. Il Comando Generale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Venezia si impegna a comunicare alla Regione Veneto gli esiti dei questionari di gradimento somministrati.

Art. 10 – Durata

1. La presente Convenzione avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende efficace fino all'approvazione della rendicontazione finale delle attività formative previste per l'annualità 2026.
2. La presente convenzione potrà essere prorogata di 6 mesi, nel caso in cui ciò, con parere debitamente motivato, sia concordemente ritenuto necessario e utile dai responsabili del coordinamento delle attività della Regione e del Comando Generale del Corpo di Polizia Locale di Venezia, senza oneri aggiuntivi per la Regione del Veneto.

Art. 11 - Responsabilità nei confronti di terzi

1. Il Comando Generale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Venezia esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.
2. La Regione del Veneto e il Comando Generale del Corpo di Polizia Locale di Venezia prendono atto che gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" gravano sull'ente ospitante per quanto riguarda il personale che si trovasse presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione della presente convenzione.



Art. 12 – Risoluzione del contratto

1. Qualora l'attuazione della convenzione dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità definite, il Comando Generale del Corpo di Polizia Locale di Venezia, a seguito di contestazione a mezzo posta elettronica certificata da parte della Regione Veneto, si impegna ad eliminare le cause di tale difformità entro il termine di 30 giorni, salvo diverso termine indicato dalla stessa, tenendo conto della gravità dell'inadempimento.
2. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la Regione inoltrerà una diffida ad adempiere assegnando un ulteriore termine di 15 giorni. Entro tale termine il Comando Generale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Venezia dovrà adempiere, ovvero rispondere giustificando il ritardo o inviando una motivata richiesta di proroga.
3. Qualora sia decorso inutilmente anche tale secondo termine, ovvero le motivazioni addotte siano ritenute insufficienti o invalide, la presente convenzione si intende risolta di diritto.
4. La risoluzione avrà come effetto l'obbligo di restituzione delle somme già liquidate in anticipazione relative alle attività non realizzate o eseguite in difformità a quanto previsto.

Art. 13 - Controversie

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
2. Foro competente a giudicare tutte le controversie che possono insorgere fra le parti nell'applicazione della presente convenzione, sarà quello di Venezia. Le Parti si impegnano comunque a risolvere e a superare amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
3. In pendenza del giudizio, le parti non sono sollevate da alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

Art. 14 - Spese di bollo

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, Tabella allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 15 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si vincolano al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.



Art. 17 – Firma digitale

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed in particolare, agli articoli 1 e 24 del medesimo Decreto.

Art. 18 – Clausola di negoziazione specifica e disposizioni finali

Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna clausola della presente convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione, condivisione e approvazione individuale e che pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile. L'eventuale nullità o invalidità di una o più clausole non comporterà l'invalidità dell'intero atto, qualora esso possa comunque trovare esecuzione in assenza delle clausole nulle o invalide.

Art. 19 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme legislative vigenti in materia e ai regolamenti delle parti.

Allegati: Proposta formativa per operatori di Polizia Locale dei Comuni della Regione Veneto, comprensiva del progetto formativo di dettaglio e dei costi di realizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Venezia

Il Dirigente Comandante Generale del Corpo della Polizia Locale
(*f.to digitalmente*)

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Enti Locali, Polizia locale e procedimenti Elettorali
(*f.to digitalmente*)

